



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 27/04/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2005, n. 87

Procedura di V.I.A. - Insediamento turistico in loc. Pettolecchia - Savelletri - Comune di Fasano - Prop. Az. Agricola Pettolecchia s.r.l.

L'anno 2005 addì 03 del mese di Marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 113295 del 23.12.2003 la S.r.l. Az. Agricola Pettolecchia - Via Macchie 31/10 - Palese (Ba) - ha richiesto, con riferimento alla determina Dirigenziale n. 176 del 17.06.03 con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento in oggetto evidenziato, la definizione concordata dei contenuti del S.I.A. e della relativa documentazione grafica e tecnica, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2001;

con nota datata 27.01.2004 il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale - Bari - comunicava che: " ... questo Coordinamento ha effettuato nel corso del 2003 alcuni rilievi ... dai quali è emersa la grande quantità di esemplari monumentali di olivo ivi radicati (1500). Si tratta di piante di età valutabile in oltre 1000 anni che, pur se dislocate in diverse particelle catastali intorno alla Masseria Pettolecchia, costituiscono con questa una unica entità culturale ed ambientale con elevatissima valenza monumentale ... La Masseria Pettolecchia con relative pertinenze, è già sottoposta a vincolo con D.M. 24.05.911 ai sensi del predetto D.L.vo 490/99

con nota acquisita al prot. n. 2040 del 26.02.2004 la società proponente trasmetteva la relazione recante la definizione del contenuto e dei piani di lavoro per la redazione del S.I.A. ed ulteriori integrazioni documentali;

con nota acquisita al prot. n. 3246 del 29.03.2004 la LIPU - Sez. di Ostuni - trasmetteva osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;

con nota prot. 3110 del 23.03.204, il Settore Ecologia comunicava alla Ditta Pettolecchia di essere concorde con l'impostazione dei contenuti del S.I.A. e nel contempo indicava delle prescrizioni;

con nota acquisita al prot. n. 5443 del 24.05.2005, la società istante trasmetteva il S.I.A. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 11/2001 e agli esiti della fase di definizione concordata di cui all'art. 9 della suddetta Legge Regionale. Con successiva nota acquisita al prot. n. 5897 del 03.06.04 la stessa società trasmetteva integrazioni documentali;

con nota acquisita al prot. n. 6022 del 09.06.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Fasano e Provincia di Brindisi) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi il parere del Comune non risulta pervenuto;

con nota acquisita al prot. n. 6969 del 06.07.2004, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Giorno", sul quotidiano locale "Puglia", entrambi dell'08.06.04, e sul B.U.R.P. n. 72 del 10.06.04;

con nota acquisita al prot. n. 7616 del 22.07.2004, le associazioni LIPU Brindisi, Italia Nostra Puglia, VAS Puglia, la Federazione dei Verdi di Brindisi e la sezione dei Verdi di Fasano trasmettevano osservazioni concernenti l'opera in oggetto specificata. A queste osservazioni seguivano altre della INU Puglia e dell'Associazione Parco Agrario degli Ulivi, acquisite al prot. n. 7639 del 22.07.2004

con nota prot. n. 7780 del 28.07.2004, il Settore Ecologia trasmetteva le predette osservazioni alle amministrazioni interessate e alla ditta proponente, con invito a fornire controdeduzioni;

con nota acquisita al prot. n. 8953 del 06.09.2004 la società Pettolecchia trasmetteva quanto richiesto e con successiva nota prot. n. 9306 del 15.09.2004 inviava una relazione integrativa allo studio di impatto ambientale concernente i rilievi in ordine all'espianto e reimpianto degli ulivi e le controdeduzioni alle osservazioni in ordine alla valutazione degli impatti con riferimento alla risorsa idrica;

con nota acquisita al prot. n. 11562 del 16.11.2004, la Provincia di Brindisi trasmetteva copia del Provvedimento n. 309 del 26.10.04 dal quale si evinceva il parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'11.02.2005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:

La proposta progettuale riguarda la realizzazione di un insediamento turistico -residenziale in località Pettolecchia, in corrispondenza della frazione di Savelletri del Comune di Fasano

Il progetto, che si estende su circa 65 ettari, prevede alloggi residenziali (240 unità abitative) con sviluppo a ferro di cavallo intorno ad un nucleo centrale di servizi (ristoranti, piscina, beauty center, lavanderia, negozio alimentari, pronto soccorso, rivendita tabacchi). In basso a destra dell'impianto turistico sono sistemati i campi da gioco, ed, in posizione simmetrica rispetto a quest'ultimi, un parco acquatico.

Con Determinazione del 17.06.2003, n. 176, il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente ha ritenuto di sottoporre il progetto a V.I.A. per le motivazioni espresse nel provvedimento tra cui:

- la notevole dimensione dell'intervento rispetto al contesto di inserimento;
- la presenza nell'area interessata dall'intervento di ulivi secolari con una densità notevole e la previsione di progetto di espiantare 252 piante;
- la necessità di approfondire gli impatti (visivi - consumo idrico) connessi con la realizzazione del parco acquatico.

In data 23.12.2003 è stata richiesta dal proponente la definizione concordata dei contenuti del S.I.A., ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/01.

Con nota del 23.03.04 il Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, concordando il contenuto del S.I.A., ha prescritto:

- la descrizione della peculiarità dell'oliveto, il suo contesto storico e paesaggistico e funzionale rispetto alle aree circostanti ed alla Masseria Pettolecchia, tenendo conto dei vincoli di cui alle leggi 1089 e 1497 del 1939;
- la puntuale individuazione e quantificazione di tutte le piante di ulivo interessate da espianto durante la fase di cantiere e di esercizio;
- cartografia dell'area in cui dovranno essere reimpiantate le piante;
- descrizione delle pratiche colturali che si intendono adottare per assicurare la massima percentuale di attecchimento che dovrà anche essere quantificata;
- nel caso sia autorizzata, la fase di espianto e reimpianto deve essere svolta preliminarmente alle opere e deve essere verificata, per due anni, la percentuale di attecchimento delle piante, certificandone il risultato.

L'impatto determinato dalla proposta progettuale sulla componente ambientale "paesaggio" è quello maggiormente critico, data la valenza paesaggistica del sito.

L'area interessata dall'intervento ricade, infatti, in una più vasta zona sottoposta a tutela paesaggistica ex legge 1497/39, con D.M. 23.01.1976.

La vasta area di cui viene riconosciuto il notevole interesse pubblico comprende la zona archeologica di Egnathia, la fascia costiera fino a Torre Canne, compresa la zona termale, il tutto, come si cita nel decreto, "con una spalliera di verde formato da alberi secolari di ulivo che completano felicemente l'ambiente".

Ed è proprio l'oliveto plurisecolare che caratterizza l'area direttamente interessata dal progetto. Il complesso di ulivi, di notevole interesse storico e scientifico, oggetto di mostre e pubblicazioni, è direttamente connesso al complesso architettonico "Masseria Pettolecchia", esempio particolarmente significativo di architettura rurale pugliese con caratteri difensivi, sottoposta a tutela ex legge 1089P39 con D.M. 24.05.1991.

All'interno della masseria, infatti, è collocato un grande frantoio oleario sotterraneo che testimonia lo stretto legame esistente tra l'attività lavorativa prevalente della masseria ed il territorio circostante.

Il permanere nei secoli dell'oliveto ha concorso e concorre a definire l'identità dei luoghi da un punto di vista paesaggistico e culturale, in quanto testimonianza di un sistema di sfruttamento agricolo legato a tradizioni millenarie.

Risulta, dunque, evidente che l'insediamento turistico residenziale di notevole volumetria, quale quello proposto, per la cui realizzazione è previsto l'espianto di un numero considerevole di ulivi plurisecolari, determinerebbe una grave modificazione delle caratteristiche del sito ed, in particolare, dell'oliveto plurisecolare che funge da elemento legante tutte le emergenze che caratterizzano l'area sottoposta a tutela paesaggistica.

Secondo i redattori dello Studio di Impatto Ambientale, allegato alla proposta progettuale, l'impatto con le componenti paesaggistiche verrebbe mitigato attraverso il reimpianto degli ulivi in altro loco, a mascheramento dei volumi residenziali e del parco acquatico.

Al di là della percentuale di riuscita delle operazioni di reimpianto, le stesse non si ritengono sufficienti a mitigare l'impatto che un complesso turistico di tali proporzioni determinerebbe sul paesaggio agrario.

Peraltro, gli ulivi secolari di che trattasi rientrerebbero, a pieno titolo, nell'albo dei monumenti vegetazionali istituito dall'art. 30 della legge regionale n. 14/01 che, al comma 2, vieta l'espianto di tali alberi.

Per quanto riguarda la compatibilità della proposta progettuale con le N.T.A. del P.U.T.T./P, si rileva che

l'area di intervento ricade, quasi completamente, in A.T.E. di valore distinguibile C) in cui l'indirizzo di tutela prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato, o trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, ai fini del ripristino e dell'ulteriore qualificazione.

Con riferimento agli ambiti distinti, l'area di intervento è interessata sia da componenti botanico-vegetazionali, sia da componenti storico-culturali.

Nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali, l'art. 3.14 delle suddette N.T.A. riconosce come elementi diffusi nel paesaggio agrario, con notevole significato paesaggistico e, come tali, beni da salvaguardare, piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, interesse scientifico, testimonianza storica.

Nell'area del bene, ai sensi dell'art. 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T. si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02, consistenti nella conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, ad esse vanno integrate le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 che escludono la possibilità di autorizzare piani o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali e/ produttivi.

Tali prescrizioni, non menzionate nel S.I.A., evidenziano la non compatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del P.U.T.T.;

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'intervento sia del tutto incompatibile con le valenze paesaggistiche del sito vincolato ex legge 1497/39 e, dunque, in stridente contrasto con gli obiettivi di tutela cui l'area è assoggettata, nonché con le N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/15 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un insediamento turistico in località Pettolecchia-Savelletri Fasano proposto la S.r.l. Azienda Agricola Pettolecchia - Via Macchie 31 /10 - Palese (Ba) -

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
